



Brevi riflessioni in tema di protezione internazionale (e non solo)

DI SALVATORE FILIPPINI LA ROSA*

Sommario: 1. Introduzione. – 2. La protezione internazionale. – 3. Altre forme di protezione. – 4. *Climate refugee*: quali prospettive? – 5. Conclusioni.

1. Introduzione

Alla fine, è successo e sembra ben lontano dal terminare.

Quello che molti sino all'ultimo ritenevano improbabile ha preso forma, e il 24 febbraio 2022, con l'inizio delle temute operazioni militari russe nel territorio ucraino, la guerra, vera e aperta, è tornata nel cuore dell'Europa.

C'erano state delle eccezioni nella ex Jugoslavia, a partire dal 1991, e in Crimea, con l'invio di truppe da parte di Mosca nel 2014, ma il nostro continente era in pace da quasi ottant'anni.

Ancora una volta, gli effetti sono devastanti e sono i soggetti più deboli, facilmente individuabili nelle popolazioni civili, a dover sopportare in misura maggiore atrocità e sofferenze e quindi, ove ciò sia possibile, a cercare di sottrarsi a tali effetti, cercando rifugio in altri Paesi.

Non è lo scopo di queste brevi riflessioni valutare le ragioni dei due Paesi in conflitto, pur essendo chiaro che qualunque violazione del diritto internazionale, soprattutto quando si realizzi attraverso l'uso della forza nei rapporti tra gli Stati, deve essere oggetto di ferma condanna.

Può essere invece opportuno ricapitolare brevemente la normativa che disciplina la protezione internazionale (e non solo quella) a favore di chi vi abbia diritto, poiché una nuova ondata di persone, in aggiunta a quelle provenienti da altre aree di crisi in Paesi non europei, ha

* Avvocato, osservatore internazionale.

lasciato l'Ucraina e sta muovendosi all'interno del nostro continente per ottenere asilo e protezione.

Se infatti non vi sono dubbi circa il diritto dei civili ucraini fuggiti a vedersi garantita la protezione internazionale ovvero, laddove manchino i requisiti necessari, una diversa forma di protezione, sia essa umanitaria o temporanea, è altrettanto vero che anche chi proviene da situazioni di conflitto, altrettanto gravi, in Paesi extra europei, dovrebbe ricevere un eguale livello di protezione, il tutto ai sensi delle stesse norme applicabili e applicate, nel caso specifico, ai cittadini ucraini.

2. La protezione internazionale

È a tutti noto che il primo strumento atto a disciplinare il riconoscimento dei rifugiati e a sancirne i diritti inviolabili è costituito dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, adottata dalla Conferenza dei plenipotenziari delle Nazioni Unite ed entrata in vigore il 22 aprile 1954¹.

Essa è stata poi seguita dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, entrato in vigore il 4 ottobre dello stesso anno, con cui l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ai fini del riconoscimento dello status, ha abolito sia il limite temporale degli eventi occorsi anteriormente al 1° gennaio 1951, sia i limiti geografici relativi ai Paesi di provenienza dei rifugiati².

Ai sensi di detta Convenzione (che, modificata dal Protocollo di New York, costituisce la base imprescindibile e universale per riconoscere i *genuine refugee*³), si considera rifugiato colui il quale, sulla base del fondato timore di essere perseguitato ("*well founded fear of persecution*", art. 1(A) della Convenzione di Ginevra del 1951) per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica e appartenenza a un determinato gruppo sociale, e trovandosi fuori del Paese di cui è cittadino (o di cui è residente, qualora sia apolide), non può o non vuole, a causa di tale fondato timore, avvalersi della protezione di tale Paese, ed è titolare del diritto a non esservi respinto⁴.

Pertanto, in termini di razza, religione e opinione politica, oltre che di origine nazionale o sociale, di colore, di lingua, di ricchezza e di nascita, si era già espressa l'Assemblea generale dell'ONU quando, il 10 dicembre 1948, aveva approvato la Dichiarazione universale dei diritti umani, ove si sanciva per ogni individuo la titolarità di tutte le libertà fondamentali, senza alcuna distinzione fondata sulle predette condizioni.

Alle stesse limitazioni, poi, aveva fatto riferimento anche la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) del 4 novembre 1950,

¹ https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2016/01/Convenzione_Ginevra_1951.pdf.

² <https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ProtocolStatusOfRefugees.aspx>.

³ Si veda, al riguardo, la Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2011 relativa all'attribuzione della qualifica di beneficiario della protezione internazionale, in *GUUE* L337 del 20 dicembre 2011, p. 18 ss., ove, al considerando 4, la Convenzione di Ginevra e il relativo Protocollo sono definiti come "la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati".

⁴ Il principio di *non refoulement* viene sancito dall'art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951; tale principio è stabilito anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, il cui articolo 19, pur non facendo uno specifico riferimento al fondato timore della persecuzione, sancisce che nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

in seguito modificata e integrata da 14 Protocolli aggiuntivi, sancendo innanzi tutto, all'art. 2⁵, il diritto alla vita e vietando, all'art. 14⁶, qualunque discriminazione basata, appunto, sulle medesime condizioni.

Per ciò che attiene al ragionevole timore d'essere perseguitato, condizione essenziale per il riconoscimento dello status di rifugiato, è bene ricordare che la valutazione dello stesso si fonda su elementi sia soggettivi, sia oggettivi.

I primi consistono nelle caratteristiche personali del richiedente (età, sesso, precedenti familiari e personali, appartenenza a un gruppo sociale, politico, religioso), che condizionano la sua percezione dei pericoli cui è esposto e, quindi, il suo fondato timore di persecuzione.

I secondi, invece, riguardano la situazione oggettiva del Paese di provenienza che, lungi dal dover essere oggetto di un giudizio da parte di chi valuta la domanda di riconoscimento, contribuisce alla valutazione, sulla base di informazioni attendibili, della ragionevolezza delle dichiarazioni del richiedente, da considerarsi non in astratto, ma “nel contesto della retrostante situazione concreta”(del Paese d'origine), così come affermato nel Manuale dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati - UNHCR sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato⁷.

In ambito europeo, la definizione di rifugiato stabilita dalla Convenzione di Ginevra è stata ripresa dalla Direttiva 2004/83/CE del 29 aprile 2004⁸, che ha avuto il merito di allargare l'ambito di applicazione della protezione dovuta agli stranieri.

Tale direttiva, attuata in Italia con il Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251⁹, oltre ad aver recepito *in toto*, all'art. 2 (c), la definizione di rifugiato stabilita dalla Convenzione di Ginevra del 1951 così come modificata dal Protocollo di New York del 1967, ha definito come “protezione internazionale” non solo lo status di rifugiato, da riconoscersi in presenza delle condizioni indicate dalla suddetta Convenzione, ma anche la protezione cosiddetta sussidiaria, così come definita alle lettere (e) e (f) del medesimo articolo, con ciò ampliando lo spettro delle protezioni spettanti a chi, a causa del rischio del mancato rispetto nei suoi confronti di uno o più dei diritti fondamentali spettanti a ciascun essere umano, non possa fare ritorno al Paese di origine.

⁵ V. CEDU, art. 2 “Diritto alla vita”: “1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena.

2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:

(a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;

(b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;

(c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione”.

⁶ V. CEDU, art. 14 “Divieto di discriminazione”: “Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione”.

⁷ V. Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato, Ginevra, 1979, pag. 13, disponibile su <https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/Manuale-procedure-e-criteri-determinazione-status-rifugiato-compresso.pdf>.

⁸ Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 recante norme minime sull'attribuzione della qualifica di rifugiato e di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, in *GUCE*, L304 del 30 settembre 2004, p. 12 ss.

⁹ Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 attuativo della Direttiva 2004/83/CE, in *GURI* del 4 gennaio 2008, pag. 5 ss.

Alle lettere (e) e (f) dell'art. 2, infatti, la suddetta Direttiva ha stabilito che la protezione sussidiaria spetti a qualunque cittadino di un Paese terzo, o a qualunque apolide, privo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello status di rifugiato, ma rispetto al quale sussistono fondati motivi di ritenere che, nel caso di un suo ritorno nel Paese di origine o di dimora abituale (se apolide), corra un rischio effettivo di subire un grave danno, inteso come la condanna a morte o l'esecuzione della stessa, la tortura o un'altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, o, ancora, la minaccia grave e individuale alla sua vita o alla sua persona derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Non più, quindi, soltanto il fondato timore di persecuzione del singolo richiedente lo status di rifugiato, così come richiesto, ma anche un rischio effettivo di subire un grave danno, e per motivi altri rispetto a quelli richiesti dalla Convenzione di Ginevra del 1951, e con l'espressa indicazione, tra l'altro, delle situazioni di conflitto armato interno o internazionale, può dar luogo alla protezione internazionale¹⁰.

In altri termini, anche in assenza dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, chiunque, tornando nel Paese di origine, o di dimora abituale nel caso dell'apolide, rischi di subire le conseguenze della violazione di uno o più dei diritti e delle libertà fondamentali sanciti, *in primis*, dalla Dichiarazione universale dei diritti umani e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ha il diritto a una protezione, definita come sussidiaria (rispetto a quella derivante dal riconoscimento dello stato di rifugiato), che lo ponga al riparo da un siffatto rischio.

Tornando adesso ai requisiti per il riconoscimento dello status in esame (che, è bene ricordarlo, ha natura dichiarativa, e non costitutiva¹¹), la Direttiva 2004/83/CE ha avuto anche il merito di meglio specificare gli atti di persecuzione e i motivi di persecuzione di cui all'art. 1 (A) della Convenzione di Ginevra del 1951.

I primi, oltre a dover essere sufficientemente gravi da rappresentare una violazione dei diritti per cui è esclusa qualunque deroga ai sensi dell'art. 15¹², paragrafo 2, della CEDU,

¹⁰ In precedenza, due convenzioni regionali, vale dire la Convenzione dell'OUA, adottata il 10 settembre 1969 dalla Conferenza dei Capi di Stato e di Governo ed entrata in vigore il 20 giugno 1974, e la Dichiarazione di Cartagena sui rifugiati, adottata nel corso del Colloquio sulla protezione internazionale dei rifugiati in America Centrale, Messico e Panama, tenutosi a Cartagena (Colombia) dal 19 al 22 novembre 1984, avevano già ampliato la figura del rifugiato definita dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e dal Protocollo di New York del 1967. La prima, disponibile in <https://au.int/en/treaties/oau-convention-governing-specific-aspects-refugee-problems-africa>, dopo aver fatto propria la definizione di rifugiato contenuta nella Convenzione di Ginevra del 1951 (e senza ritenere necessaria, ai fini della protezione, l'esistenza di una minaccia *ad personam*), all'art. I (2) stabilisce che rientri in tale definizione anche colui il quale, a causa di aggressione esterna, occupazione, dominio straniero, o gravi turbamenti dell'ordine pubblico in tutto o in una parte del Paese di origine o di cittadinanza, è costretto ad abbandonare la propria residenza abituale per cercare rifugio in un altro luogo fuori dal Paese di origine o di cittadinanza.

La seconda, disponibile in:

https://www.unhcr.org/it/wpcontent/uploads/sites/97/2020/07/Dichiarazione_di_Cartagena_del_1984,

raccomanda di includere tra i rifugiati tutte le persone fuggite dal loro Paese quando le loro vite, la loro sicurezza e la loro libertà siano oggetto di minaccia da una violenza generalizzata, un'aggressione straniera, conflitti interni, una violazione massiccia dei diritti dell'uomo o altre circostanze che hanno turbato gravemente l'ordine pubblico.

¹¹ V. Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato, cit., pag. 9.

¹² V. CEDU, art. 15, "Deroga in caso di stato d'urgenza": "1. *In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.*

possono assumere, tra l'altro, la forma di atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale, di provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio, nonché di azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie¹³.

Quanto ai secondi, si precisa, ad esempio, che il termine "razza" si riferisce al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza a un determinato gruppo etnico, che il termine "nazionalità" non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza della stessa, ma designa, in particolare, l'appartenenza a un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, da comuni origini geografiche o politiche, o da affinità con la popolazione di un altro Stato, e che si è in presenza di un particolare "gruppo sociale" quando i membri di tale gruppo condividono una caratteristica innata o una storia comune immutabile, ovvero condividono una fondamentale e irrinunciabile caratteristica o fede, e quando tale gruppo possiede una distinta identità nel Paese ove si trova e dove è percepito come diverso dalla società circostante.

Questa direttiva è stata poi sostituita dalla Direttiva 2011/95/UE del 20 dicembre 2011¹⁴, oggetto di attuazione in Italia col Decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 18¹⁵.

Essa, non apportando modifiche particolarmente significative e affermando il carattere complementare e supplementare della protezione sussidiaria rispetto alla protezione propria dei rifugiati ai sensi della Convenzione di Ginevra, ha confermato le definizioni e, più in generale, l'impianto normativo della direttiva precedente (anche per quanto attiene alla protezione sussidiaria).

2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all'articolo 2, salvo il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 § 1 e 7.

3. Ogni Alta Parte contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel modo più completo il Segretario generale del Consiglio d'Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il Segretario generale del Consiglio d'Europa della data in cui queste misure cessano d'essere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione".

¹³ V. Direttiva 2004/83/CE cit., art. 9 "Atti di persecuzione": "1. Gli atti di persecuzione ai sensi dell'articolo 1A della convenzione di Ginevra devono:

a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; oppure
b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

2. Gli atti di persecuzione che rientrano nella definizione di cui al paragrafo 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di:

a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
d) rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 12, paragrafo 2;
f) atti specificamente diretti contro un sesso o contro l'infanzia.

3. In conformità dell'articolo 2, lettera c), i motivi di cui all'articolo 10 devono essere collegati agli atti di persecuzione quali definiti al paragrafo 1".

¹⁴ Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione della qualifica di beneficiario della protezione internazionale, in *GUUE* L337 del 20 dicembre 2011, pag. 9 ss.

¹⁵ Decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 18, in *GURI* del 7 marzo 2014.

Vi è quindi un sistema di protezione, definito come internazionale, che si avvale del riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria.

3. Altre forme di protezione

A tale protezione va poi aggiunta, nel nostro Paese, la cosiddetta protezione umanitaria, disciplinata dal Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286¹⁶, così come recentemente modificato anche dalla Legge n. 238 del 23 dicembre 2021¹⁷ e dalla sentenza della Corte Costituzionale del 8 febbraio-10 marzo 2022, n. 63¹⁸, in cui si prevede, in via residuale (laddove non sussistano le condizioni per applicare la protezione internazionale) e in ossequio a quanto stabilito dagli articoli 2, 3 e 10 della nostra Carta costituzionale col supporto dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il rilascio di un permesso di soggiorno di natura umanitaria da parte delle questure.

Tale permesso di soggiorno, collocato in un sistema aperto, deve tenere conto della vulnerabilità del richiedente¹⁹.

Esso richiede inoltre, ai fini della sua emissione, una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente stesso con riferimento al paese d'origine (se vi fosse rimpatriato), da un lato, e il livello della sua integrazione in Italia, dall'altro, di tal che alla sua condizione nel Paese di provenienza va attribuito un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado d'integrazione in Italia²⁰.

Ma non è tutto.

È infatti opportuno ricordare che, con la Direttiva 2001/55/CE²¹, il Consiglio dell'unione europea, preoccupato per la situazione degli sfollati a causa del conflitto nella ex Jugoslavia, e con l'obiettivo di istituire norme minime sulla concessione di un afflusso massiccio di sfollati e di garantire un equilibrio degli sforzi profusi dagli Stati membri coinvolti, aveva previsto un'ulteriore forma di protezione, definita come temporanea.

Essa consisteva, e ancora consiste, secondo quanto stabilito all'articolo 2 di tale direttiva, nella *“procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti da paesi terzi che non possono rientrare nel loro paese d'origine, una tutela immediata e temporanea alle persone sfollate, in particolare qualora vi sia anche il rischio che il sistema d'asilo non possa far fronte a tale afflusso senza effetti pregiudizievoli per il suo corretto funzionamento, per gli interessi delle persone di cui trattasi e degli altri richiedenti”*.

¹⁶ Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero, in *GURI* del 18 agosto 1998.

¹⁷ Legge 23 dicembre 2021, n. 238, recante disposizioni per l'adempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, in *GURI* del 17 gennaio 2022.

¹⁸ Sentenza Corte Costituzionale 8 febbraio – 10 marzo 2022, n. 63, disponibile in <https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2022&&numero=63>.

¹⁹ V., al riguardo, fra le molte, Cass. SS.UU. n. 24413/2021, disponibile in <https://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2021/09/sentenza-n.-24413-2021.pdf>.

²⁰ Orientamento ribadito recentemente da Cass, I Sez., ord. 22844/2022, data deposito 21 luglio 2022.

²¹ Direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001 sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea, in *GUCE* L212 del 7 agosto 2001, pag. 12 ss.

Si tratta di una protezione della durata di un anno, prorogabile al massimo per un eguale periodo, che si realizza anche attraverso il rilascio di titoli di soggiorno ad hoc (oltre che di un alloggio, di contributi al sostentamento e di cure mediche, ove necessari), non pregiudica l'eventuale riconoscimento dello status di rifugiato ed è finalizzata a far fronte a casi di afflusso massiccio di persone da un paese o da una zona geografica determinati, tale da rendere assai difficoltoso, se non impossibile, l'esame sollecito delle singole posizioni ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, fatti naturalmente salvi i casi di esclusione da detta protezione²².

Per quanto riguarda l'Italia, questa direttiva aveva trovato attuazione col Decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85²³.

È bene precisare, a tale proposito, che il nostro Paese si era attivato anche in occasione dei fatti riconducibili alla cosiddetta "primavera araba" quando, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 aprile 2011²⁴, aveva previsto delle specifiche misure di protezione temporanea, da realizzarsi attraverso il rilascio di permessi di soggiorno della durata di sei mesi e l'eventuale accoglienza in strutture di primo soccorso, a favore di cittadini dei Paesi del Nord Africa giunti sul nostro territorio tra il giorno 1 gennaio 2011 e il 5 aprile 2011.

Ancora prima, vale a dire nel 1999 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio di quello stesso anno, l'Italia aveva previsto l'emissione di un permesso di soggiorno per motivi di protezione temporanea a favore delle persone che erano fuggite dalle zone di conflitto dell'area balcanica²⁵.

A fronte, però, dell'eccezione virtuosa rappresentata dal nostro Paese in occasione della guerra nella ex Jugoslavia e delle sollevazioni delle popolazioni nord africane, la Direttiva 2001/55 non aveva avuto un'effettiva applicazione, fatto salvo quanto accaduto assai recentemente, a seguito del conflitto russo-ucraino.

Il 4 marzo 2022 (vale a dire dopo più di vent'anni dalla data di adozione della suddetta direttiva) è infatti entrata in vigore la Decisione di esecuzione (UE) 2022/382²⁶, cui l'Italia ha dato prontamente adesione con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo

²² V., al riguardo, la Direttiva 2001/55/CE cit., art. 28: "1. Gli Stati membri possono escludere una persona dal beneficio della protezione temporanea qualora: a) sussistano seri motivi per ritenere che abbia commesso quanto segue: i) un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, quali definiti dagli strumenti internazionali elaborati per stabilire disposizioni riguardo a tali crimini; ii) un reato grave di natura non politica al di fuori dello Stato membro di accoglienza prima della sua ammissione in tale Stato membro in qualità di persona ammessa alla protezione temporanea. La gravità della persecuzione prevista va valutata in funzione della natura del reato di cui la persona in questione è sospettata. Le azioni particolarmente crudeli, anche se commesse per un presunto obiettivo politico, possono essere qualificate come reati gravi di natura non politica. Ciò vale tanto per coloro che partecipano al reato quanto per gli istigatori dello stesso; iii) atti contrari ai principi e alle finalità delle Nazioni Unite; b) sussistano motivi ragionevoli per considerarla un pericolo per la sicurezza dello Stato membro ospitante o, in quanto condannata con sentenza passata in giudicato per un reato particolarmente grave, un pericolo per la comunità dello Stato membro ospitante. 2. I motivi di esclusione di cui al paragrafo 1 devono attenersi esclusivamente al comportamento personale dell'interessato. Le decisioni o i provvedimenti d'esclusione devono fondarsi sul principio della proporzionalità".

²³ Decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85 attuativo della Direttiva 2001/55/CE, in *GURI* del 22 aprile 2003.

²⁴ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 aprile 2011 recante misure di protezione temporanea per i cittadini stranieri affluiti dai Paesi nordafricani, in *GURI* 8 aprile 2011.

²⁵ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1999 contenente misure di protezione temporanea a favore dei rifugiati provenienti dalle zone di guerra dei Balcani, in *GURI* 26 maggio 1999.

²⁶ Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022 concernente l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina e la conseguente introduzione di una protezione temporanea, in *GUUE* L71 del 4 marzo 2022, pag. 1 ss.

2022²⁷, finalizzata a garantire delle condizioni uniformi di esecuzione della Direttiva 2001/55 rispetto ai cittadini ucraini residenti nel loro Paese prima del 24 febbraio 2022, ai cittadini di Paesi terzi e agli apolidi che godevano della protezione internazionale o di una protezione equivalente prima della medesima data, oltre che ai loro familiari, nonché ai cittadini di Paesi terzi e agli apolidi che soggiornavano regolarmente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 (cui può spettare anche solo una protezione adeguata alla normativa nazionale dei singoli stati membri), con ciò escludendo dall'applicazione della Decisione, tra gli altri, coloro i quali avevano richiesto la protezione internazionale in quel Paese e gli stranieri o apolidi che là erano presenti irregolarmente.

In particolare, Il Consiglio europeo, dopo avere condannato con la massima fermezza l'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina, e con l'intento di consentire all'Unione di coordinare e monitorare da vicino la capacità di accoglienza negli Stati membri onde poter intervenire, ove necessario, e fornire un sostegno supplementare, ha stabilito che la protezione temporanea di cui alla Direttiva 2001/55 si applichi, da parte degli Stati membri (fatta salva la Danimarca, non avendo essa partecipato all'adozione della decisione), a tutti i soggetti sopra indicati.

Ciò potrebbe rappresentare un passo importante verso un'effettiva coesione degli Stati dell'Unione con riguardo ai temi strategici che li coinvolgono, e non può non ricevere il plauso di chi a tale coesione effettivamente aspira.

Resta però il fatto che nel corso del lungo periodo trascorso dalla data in cui è stata adottata la direttiva sulla protezione temporanea, mai, fatta eccezione per questa Decisione di esecuzione, i Paesi europei hanno sentito l'esigenza di uniformare la politica della protezione a fronte di afflussi consistenti di persone bisognose di tale protezione, mentre alcuni di essi (*in primis*, la Polonia e l'Ungheria, oggi invece particolarmente disponibili ad accogliere i profughi ucraini, ma sempre ferme nel respingere persone provenienti da aree al di fuori dell'Europa) si sono costantemente schierati contro una semplice ipotesi di distribuzione del peso gravante su quei Paesi che, come l'Italia, erano - e ancora sono - in "prima linea" ad affrontare tali flussi.

Ciò significa che solo in occasione della fuga degli sfollati ucraini i Paesi dell'Unione europea hanno ritenuto di dover adottare, per quanto possibile, un atteggiamento comune in termini di accoglienza e di protezione, mentre, in concomitanza con altri eventi di non minore gravità ma in aree diverse, gli stessi Paesi non hanno assunto un simile approccio.

Ora, nessuno dubita che ai cittadini ucraini in fuga dagli orrori della guerra debba essere garantita una protezione.

È stato infatti evidenziato come la citata Direttiva 2004/83/CE avesse già previsto, all'articolo 2, che la presenza di una minaccia grave e individuale, derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, alla vita o alla persona del cittadino straniero, o dell'apolide, rendesse gli stessi meritevoli, quanto meno, dello status di protezione sussidiaria.

Addirittura, le Linee guida in materia di protezione internazionale n. 12, emanate dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati - UNHCR il 2 dicembre 2016²⁸

²⁷ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2022 concernente misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso, in *GURI* del 15 aprile 2022.

²⁸ <https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2021/03/UNHCR-Linee-Guida-N-12-Situazioni-di-conflitto-armato-2016.pdf>.

(che costituiscono, assieme al Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato, uno strumento di “soft law” ma, ciò non di meno, dotato di grande autorevolezza interpretativa²⁹), compiono un passo ulteriore, poiché dichiarano, senza mezzi termini, che coloro i quali fuggono dal loro Paese in guerra devono ricevere il riconoscimento dello status di rifugiato.

In particolare, in tali Linee guida l’UNHCR indica che tanto la Convenzione di Ginevra del 1951, quanto il Protocollo di New York del 1967, sono applicabili ai civili in fuga da situazioni di conflitto armato e di violenza, poiché entrambe non fanno alcuna distinzione, per quanto attiene al “*well founded fear of persecution*”, tra tempo di pace e tempo di guerra³⁰, né prevedono che il richiedente debba essere oggetto di un trattamento peggiore rispetto a quello normalmente previsto in una situazione di conflitto armato e di violenza.

Inoltre, se un intero gruppo è a rischio di persecuzione, non può non esserlo anche ciascun membro dello stesso, che non dovrà provare, quando riesca a fuggire da una zona di conflitto, di correre un rischio di persecuzione maggiore rispetto ad altre persone in simili condizioni³¹.

È infatti a tutti noto come, in caso di guerra, i civili siano spesso vittime di atti di persecuzione e siano oggetto di genocidio, tortura, pulizia etnica, stupro e altri crimini³², usati come arma per terrorizzare la popolazione e fiaccare la resistenza, e certamente la guerra russo-

²⁹ V. in tal senso Corte di Cassazione, III Sez., che, con l’ordinanza 22 settembre 2021 n. 25751, nel riformare un provvedimento con cui il Tribunale di Milano aveva rigettato il ricorso di un cittadino ivoriano contro il rigetto della sua istanza di protezione internazionale o umanitaria, ha affermato che le Linee guida in questione, pur non costituendo norme cogenti, forniscono indicazioni indispensabili per i magistrati che si occupano di protezione internazionale, massima disponibile in <https://www.foroeuropeo.it/aree-sezioni/cassazione-massime-materie/1108-costituzione-della-repubblica/50650-fondato-timore-di-persecuzione-nel-paese-d-origine-cass-n-25751-2021>.

³⁰ Cfr. Holzer “The 1951 Refugee Convention and the Protection of People Fleeing Armed Conflict and Other Situations of Violence”, Ginevra, 2012, pag. 14.

³¹ È interessante, a tale riguardo, il contenuto del paragrafo 33 delle Istruzioni n. 12 dell’UNHCR (traduzione non ufficiale), cit.: “Le situazioni di conflitto armato e violenza possono essere radicate, motivate o guidate e/o condotte per motivi collegati alla razza, all’etnia, alla religione, alla politica, al genere o all’appartenenza a gruppi sociali, o possono produrre effetti sulle persone sulla base di questi fattori. Infatti, ciò che può apparire come un comportamento indiscriminato (i.e. quando un persecutore non ha come obiettivo degli individui in particolare) può in realtà essere rivolto a intere comunità o zone i cui abitanti sono sostenitori reali o percepiti di uno degli schieramenti della situazione di conflitto armato e violenza. Raramente le situazioni di conflitto armato e di violenza sono caratterizzate da una violenza che non è in un modo o nell’altro indirizzata a particolari popolazioni o che non ha un effetto sproporzionato su una particolare popolazione, stabilendo così un nesso causale con uno o più motivi di cui alla Convenzione. L’affiliazione (effettiva o percepita) a un particolare schieramento in una situazione di conflitto armato e violenza può essere interpretata in senso ampio, estendendosi a certi gruppi di persone, tra cui familiari dei combattenti così come a coloro che appartengono allo stesso gruppo religioso o etnico o risiedono in un particolare quartiere, villaggio o città. Un motivo di cui alla Convenzione è regolarmente imputato a gruppi di persone sulla base dei loro legami familiari, comunitari, geografici o altro”.

³² Basta, a tale proposito, esaminare alcune delle sentenze del Tribunale Speciale per il Ruanda, come quella che, seppure nel contesto di un conflitto non internazionale, ha condannato Jean Paul Akayesu, già sindaco della città di Taba, all’ergastolo per crimini contro l’umanità quali il genocidio, la tortura e la violenza sessuale, cfr. <https://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/50/Akayesu/>, nonché quella con cui lo stesso Tribunale speciale ha comminato al colonnello Théoneste Bagosora la pena dell’ergastolo, ridotta in seguito a trentacinque anni di carcere, in quanto colpevole, tra l’altro, di genocidio, sterminio e persecuzione, intesi come crimine contro l’umanità, cfr. <https://www.legaltools.org/doc/52d501/pdf>. Anche il Tribunale internazionale per la ex Jugoslavia, per parte sua, aveva condannato a quaranta anni di reclusione, divenuti poi carcere a vita in sede d’appello, l’ex presidente della Repubblica serba di Bosnia Radovan Karadzic per i reati, fra gli altri, di sterminio, trasferimento forzato e deportazione, quali crimini contro l’umanità, e di attacco illegittimo contro i civili, in violazione delle norme di diritto internazionale umanitario, cfr. https://www.icty.org/x/cases/karadzic/tjug/en/160324_judgement.pdf.

ucraina non fa eccezione, in considerazione delle notizie riportate da numerosi organi di stampa in merito ai crimini commessi.

Nessuna esitazione, quindi, dovrebbe sorgere riguardo all'applicazione della protezione a favore delle vittime civili dei conflitti armati.

Tale protezione, però, non può scontare alcun approccio "selettivo", basato su criteri (siano essi geografici, etnici o altro) privi di fondamento giuridico.

Quanto al conflitto russo-ucraino, ci si domanda, in particolare, quanti siano, a oggi, i cittadini ucraini costretti dal conflitto a muoversi all'interno del loro Paese o a lasciarlo per trovare altrove rifugio e protezione.

Esaminiamo alcuni dati provenienti da fonti istituzionali.

Alla data del 23 giugno 2022, l'Organizzazione Internazionale per la Migrazione – IOM stimava in circa 6.275.000 i civili sfollati all'interno del territorio ucraino, a causa della guerra³³.

Quanto agli sfollati in altri Paesi, secondo i dati forniti dall'UNHCR, alla data del 12 luglio 2022 erano 9.172.153 gli ucraini che avevano varcato il confine con la Polonia, la Romania, la Moldavia, la Slovacchia, l'Ungheria (oltre che, in una qualche misura, con la Federazione Russa e la Bielorussia), per poi muoversi anche all'interno dell'Unione Europea³⁴.

Risulta inoltre che, nel mese di marzo, 14.000 cittadini dell'Ucraina abbiano presentato una richiesta d'asilo nei Paesi dell'Unione, mentre le richieste sono poi scese a 1.900 nel mese di aprile e a 1.600 nel mese di maggio, con un decremento giustificato dalla rapida attivazione del noto meccanismo europeo di protezione temporanea per gli sfollati ucraini, che rappresentano ormai la stragrande maggioranza dei circa 3.900.000 richiedenti protezione in Europa dall'inizio del conflitto³⁵.

Il 15 luglio 2022, infine, il nostro Ministero dell'Interno ha dichiarato che il numero delle persone fuggite dall'Ucraina e giunte in Italia era pari a 150.791, con 79.945 donne, 24.063 uomini e 46.783 minori³⁶.

A questo punto è però opportuno chiedersi se i flussi migratori provenienti da aree extra europee e diretti verso l'Italia abbiano subito, nello stesso periodo, una flessione.

Lo stesso Ministero dell'Interno ha comunicato, al riguardo, che 41.170 migranti risultano sbarcati via mare in Italia tra il 1° gennaio e il 31 luglio di quest'anno³⁷.

Quindi, anche non tenendo in considerazione gli arrivi in Italia di chi ha potuto usufruire di visti per lavoro, di corridoi umanitari, di ricongiungimenti familiari e di altri strumenti sicuri, i dati forniti non rappresentano un incremento significativo.

³³ https://displacement.iom.int/sites/default/files/public/reports/IOM_Gen%20Pop%20Report_R6_final%20ENG.pdf.

³⁴ https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine?utm_source=pocket_mylist.

³⁵ <https://euaa.europa.eu/latest-asylum-trends-asylum>.

³⁶ <https://www.interno.gov.it/it/notizie/profughi-dallucraina-150791-quelli-giunti-finora-italia>.

³⁷ nello stesso periodo del 2021 e del 2020 gli sbarchi in Italia sono ammontati rispettivamente a 29.126 e a 14.012, per poi salire a complessivi 67.477 per l'intero 2021 e a 34.154 per l'intero 2020, dati disponibili su http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/cruscotto_statistico_giornaliero_31-07-2022.pdf; va però ricordato che i dati relativi al 2020 sono condizionati dalla nota pandemia.

Quanto al 2019, gli immigrati sbarcati in Italia sono risultati pari a 11.471, dati disponibili su <https://www.youtrend.it/2021/02/15/sbarchi-e-immigrazione-in-italia-il-punto-della-situazione/>. Inoltre, secondo i dati forniti dall'Istat, disponibili su https://www.istat.it/it/files/2022/02/REPORT_MIGRAZIONI_2020.pdf, il numero complessivo degli immigrati stranieri in Italia è stato pari a 264.571 nel 2019 e a 191.766 nel 2020.

Quanto alle richieste d'asilo nel nostro Paese, i dati forniti dal Ministero dell'Interno³⁸ chiariscono che le stesse sono state, nel 2020, pari a 26.963 e, nel 2021, pari a 53.609, riguardando soprattutto cittadini provenienti da Pakistan, Bangladesh, Tunisia, Afghanistan, Nigeria, Egitto, Marocco, Mali, con 4.582 riconoscimenti dello status di rifugiato, 4.968 riconoscimenti della protezione sussidiaria, 758 casi di protezione umanitaria e 32.297 dinieghi.

Numerosi, al riguardo, sono i casi in cui, anche negli ultimi tempi, la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata riformando tali dinieghi e pronunciandosi a favore di una maggiore elasticità nell'applicazione dei criteri per il riconoscimento di una qualche forma di protezione.

In particolare, con l'ordinanza n. 10125 del 2022 (data deposito 29 marzo 2022) la Suprema Corte ha affrontato uno dei temi più delicati con riferimento alla complessiva valutazione delle dichiarazioni del richiedente, stabilendo, anche a conferma di suoi precedenti provvedimenti (in particolare, Cass. 07546/2020 e Cass. 07599/2020), che la valutazione delle dichiarazioni del richiedente asilo non deve essere rivolta a una capillare ricerca di eventuali contraddizioni, atomisticamente esaminate e insite nella narrazione della sua personale situazione, dovendosi piuttosto effettuare una disamina complessiva della vicenda persecutoria narrata³⁹.

Con ordinanza n. 22490 del 2022 (data deposito 18 luglio 2022), la stessa Corte (richiamando propri precedenti giurisprudenziali quali Cass. 28990/2018 e Cass. 17075/2018) ha poi affermato che è dovere del giudice, avvalendosi dei poteri ufficiosi di indagine e di informazione di cui all'art. 3 del D.lgs. 25/2008, accertare se la situazione di esposizione a pericolo per l'incolumità fisica indicata dal ricorrente sia effettivamente sussistente nel Paese in cui, in caso di mancato accoglimento della domanda di protezione, dovrebbe essere disposto il rimpatrio, tramite accertamenti aggiornati al momento della decisione, e non con informazioni risalenti⁴⁰.

Infine, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 18626 del 9 giugno 2022 (Rv. 665023-01) ha confermato l'orientamento già espresso con ordinanza n. 13461 del 18 maggio 2021 (Rv. 661447-01) in tema di protezione agli obiettori di coscienza, ritenendo che debba essere riconosciuto lo stato di rifugiato politico al cittadino ucraino che rifiuta di prestare il servizio militare nello Stato di origine, ove l'arruolamento, per il conflitto armato internazionale in atto ormai sull'intero territorio, comporti un elevato rischio di coinvolgimento, anche indiretto, nella commissione di crimini di guerra e contro l'umanità.

Ciò, in quanto, in un siffatto contesto, la sanzione penale prevista dall'ordinamento straniero per la renitenza alla leva deve considerarsi un atto di persecuzione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. e, del Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e dell'art. 9, paragrafo 2, lett. e, della Direttiva n. 2004/83/CE.

³⁸ http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/confronto_anni_2020_-_2021_.pdf; nel 2020, in piena pandemia, abbiamo avuto nel nostro Paese 7.383 casi di riconoscimento dello status di rifugiato, 7.348 casi di protezione sussidiaria e 7.092 casi di protezione umanitaria, mentre i dinieghi sono stati 30.108.

³⁹ La causa riguardava la richiesta di protezione umanitaria per motivi di salute di un cittadino del Mali, Paese afflitto da una situazione di violenza generalizzata.

⁴⁰ Anche in questo caso, la Corte di Cassazione si è occupata di un cittadino del Mali, che aveva depositato un ricorso avverso il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale aveva respinto la sua domanda di protezione (status di rifugiato o, in subordine, protezione sussidiaria o protezione umanitaria). Il conflitto armato internazionale in atto sull'intero territorio, comporti un elevato rischio di coinvolgimento, anche indiretto, nella commissione di crimini di guerra e contro l'umanità.

È quindi evidente un adeguato grado di sensibilità della Suprema Corte in relazione a casi in cui i rischi di persecuzione e di violazione dei diritti fondamentali dell'uomo sono talmente seri da richiedere un approccio costruttivo e al tempo stesso rispettoso della normativa vigente.

Pertanto, è auspicabile che tali criteri di valutazione vengano applicati dalle commissioni e dai giudici di merito chiamati a decidere della protezione a favore dei richiedenti.

4. *Climate refugee*: quali prospettive?

Altri gravi problemi sono però all'orizzonte.

Come tutti sappiamo, sono numerosi i conflitti, internazionali e non (oltre che ad alta e a bassa intensità) che insanguinano quasi tutti i continenti e giustificano l'aspirazione di crescenti moltitudini di persone a lasciare i loro Paesi d'origine.

È però altrettanto chiaro che i cambiamenti climatici, in taluni casi devastanti, affliggono zone sempre più vaste del pianeta, ciò che ha spinto l'UNHCR a individuare, seppure nella consapevolezza della mancanza di un supporto giuridico internazionale, la figura del rifugiato cosiddetto climatico⁴¹, e ha indotto il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite a dichiarare il diritto di non respingimento di una persona che aveva chiesto la protezione internazionale a causa degli effetti disastrosi dei cambiamenti climatici nel suo Paese⁴².

Sempre più numerosi, quindi, sono e saranno gli stranieri in cerca di condizioni di vita che consentano la sopravvivenza loro e delle loro famiglie.

Di tale situazione ha preso atto anche la Corte di Cassazione quando, con l'ordinanza n. 2563/2020⁴³, ha affermato il principio secondo cui, ai fini della valutazione della vulnerabilità di chi richieda il permesso di soggiorno per motivi umanitari, qualora il richiedente dichiari di essere immigrato a causa di eventi calamitosi occorsi nel Paese di origine, si dovrà ritenere rilevante anche l'effettiva sussistenza di una situazione di calamità.

Dell'impatto dell'emergenza climatica sui richiedenti asilo, peraltro, ha tenuto conto anche il nostro legislatore quando, con la Legge 1 dicembre 2018, n. 132 di conversione del Decreto legislativo n. 113/2018⁴⁴, ha previsto un permesso di soggiorno ad hoc da concedere nel caso in cui nel Paese di origine dello straniero sia accertata una situazione di contingente ed eccezionale calamità.

Inoltre, con Legge 18 dicembre 2020, n. 173 di conversione del Decreto legislativo n. 130/2020⁴⁵, lo stesso legislatore ha incluso anche il permesso di soggiorno per motivi di

⁴¹ <https://www.unhcr.org/it/risorse/carta-di-roma/fact-checking/esistono-i-rifugiati-climatici/>.

⁴² Si tratta dell'importante (seppure priva di valore vincolante) decisione del Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite del 7 gennaio 2020, relativa al caso di un cittadino di Kiribati, Ioane Teitiota, il quale si era visto respingere in Nuova Zelanda la sua richiesta di asilo fondata sugli effetti disastrosi dei cambiamenti climatici nel suo Paese, cfr. A. Altomare, Il caso Ioane Telitiota: cambiamenti climatici e rifugiati ambientali, pubblicato su Internazionale e disponibile su <http://www.salvisjuribus.it/il-caso-ioane-teitiota-cambiamenti-climatici-e-rifugiati-ambientali/>

⁴³ Massima disponibile su <https://www.asgi.it/banca-dati/corte-di-cassazione-i-sezione-civile-ordinanza-del-4-febbraio-2020-n-2563/>

⁴⁴ Legge 1 dicembre 2018, n. 132 di conversione del Decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 recante, tra le altre, disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, in *GURI* del 3 dicembre 2018.

⁴⁵ Legge 18 dicembre 2020, n. 173 di conversione del Decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130 contenente disposizioni urgenti in materia d'immigrazione, protezione internazionale e complementare, in *GURI* del 19 dicembre 2020.

calamità naturale (sino ad allora non convertibile in permesso per motivi di lavoro) tra i permessi convertibili per motivi di lavoro, con ciò rendendo possibile l'integrazione nel nostro Paese di quei migranti per ragioni ambientali che siano riusciti a trovare uno stabile lavoro.

5. Conclusioni

Abbiamo quindi visto come la guerra russo-ucraina abbia messo ancora più in evidenza il diritto di chi è costretto a fuggire da situazioni di conflitto armato a ottenere protezione, sia essa internazionale, umanitaria o temporanea, nei Paesi in cui la richiede.

Il diritto a tale protezione è stato sancito in diversi strumenti di diritto internazionale, anche in ambito europeo, oltre che di diritto nazionale, ed è stato oggetto di numerose pronunce anche da parte della nostra Suprema Corte, che ha mostrato una particolare sensibilità nel valutare le ragioni dei richiedenti.

In particolare, con la Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati, seguita dal Protocollo di New York del 1967, la comunità internazionale, sulla scorta dei tragici accadimenti del secondo conflitto mondiale - cui hanno fatto seguito le non meno tragiche conseguenze della contrapposizione tra il blocco occidentale e quello sovietico - ha preso atto del fenomeno dei rifugiati, dei quali ha disciplinato il riconoscimento e ha sancito i diritti.

In seguito, anche le istituzioni europee hanno dato il loro importante contributo, giungendo ad ampliare la protezione internazionale che, grazie alla Direttiva 2004/83/CE, poi sostituita dalla Direttiva 2011/95/UE, comprende oggi anche la cosiddetta protezione sussidiaria, da riconoscersi allo straniero il quale, in caso di ritorno nel Paese d'origine, corra un effettivo rischio di grave danno ai suoi diritti fondamentali.

A tale protezione internazionale si sono poi aggiunte quella umanitaria e quella temporanea (quest'ultima, prevista dalla Direttiva 2011/55/CE, sostanzialmente disapplicata per due decenni).

Sta infine nascendo una nuova sensibilità per i problemi ambientali, che stanno già influenzando in maniera rilevante i movimenti migratori a livello planetario, e renderanno presto essenziale l'adozione di nuovi strumenti normativi in grado, da un lato, di arginare realmente la deriva climatica causata da una perdurante insensibilità per i temi ambientali e, dall'altro, di tutelare le vittime di tale deriva.

È comunque opportuno riaffermare la necessità di un reale cambio di passo, che tenga davvero conto sia dei conflitti in corso⁴⁶, siano essi internazionali o nazionali, ad alta o a bassa intensità, sia dei cambiamenti climatici che stanno investendo l'intero pianeta.

Dovrà quindi essere l'intera comunità internazionale, con l'auspicabile ruolo di guida dell'Unione Europea, a trovare soluzioni globali che, in termini politici, giuridici ed economici, rendano possibile una migliore accoglienza di chi è costretto a lasciare il suo Paese per evidenti ragioni di sopravvivenza, il tutto con l'auspicio, in prospettiva, anche di un reale miglioramento

⁴⁶ Sono stimati in 59 i conflitti (internazionali e non, ad alta e a bassa intensità) che affliggono quasi tutti i continenti, con la conseguente aspirazione di crescenti moltitudini di persone a lasciare i loro Paesi d'origine, cfr. G. De Mauro, Guerre, disponibile in <https://www.internazionale.it/magazine/giovanni-de-mauro/2022/03/17/guerre>.

delle condizioni di vita nei Paesi di origine, chiamati anch'essi a dare il loro indispensabile contributo.